

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**

**415/2021/R/GAS**

**ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI  
STATO N. 341/2021 IN MATERIA DI TARIFFE PER I  
SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS  
NATURALE**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito  
del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per  
Energia Reti e Ambiente 6 aprile 2021, 141/2021/R/GAS

Mercati di incidenza: gas naturale

*5 ottobre 2021*

### **Premessa**

*Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 6 aprile 2021, 141/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 141/2021/R/GAS).*

*Il documento illustra gli orientamenti dell'Autorità per la formazione di provvedimenti in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 341/2021 in relazione alle modalità di determinazione del tasso di recupero programmato di produttività (X-factor) da applicare nel periodo 2014-2016.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata ([protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it)) entro il 5 novembre 2021.*

*Si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni. Con riferimento alla pubblicazione delle osservazioni, di cui al punto 1, lettera b), della stessa Informativa, si specifica ulteriormente che i partecipanti alla consultazione che intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, diversi dai dati personali, dovranno motivare tale richiesta contestualmente all'invio del proprio contributo alla presente consultazione, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità.*

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente  
Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling  
Corso di Porta Vittoria, 27 - 20122 - Milano**

*email: [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it)  
sito internet: [www.arera.it](http://www.arera.it)*

## **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

#### **1. Base giuridica e finalità del trattamento**

##### ***a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni***

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

##### ***b. Pubblicazione delle osservazioni***

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

##### ***c. Modalità della pubblicazione***

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

#### **2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati**

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

#### **3. Comunicazione e diffusione dei dati**

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

#### **4. Titolare del Trattamento**

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: [info@arera.it](mailto:info@arera.it), PEC: [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it), centralino: +39 02655651.

#### **5. Diritti dell'interessato**

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: [rpd@arera.it](mailto:rpd@arera.it).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

## INDICE

<b>1. Premessa .....</b>	<b>6</b>
<b>2. Oggetto della consultazione .....</b>	<b>7</b>
<b>3. Obiettivi dell'intervento .....</b>	<b>7</b>
<b>4. Tempistiche dell'intervento .....</b>	<b>7</b>
<b>5. Ipotesi di intervento .....</b>	<b>7</b>

## 1. Premessa

- 1.1 L'articolo 11, comma 1, della RTDG 2014-2019<sup>1</sup>, nella formulazione introdotta con la deliberazione 12 dicembre 2013, 573/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 573/2013/R/GAS), confermata dalla successiva deliberazione 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS), prevede che, per il periodo 2014-2016, il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione (*X-factor*), da applicare per gli aggiornamenti delle tariffe con efficacia fino all'anno 2016, sia fissato: a) con riferimento al gas naturale, per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale fino a 50.000 punti di riconsegna serviti, pari al 2,5%; b) con riferimento al gas naturale, per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale oltre 50.000 e fino a 300.000 punti di riconsegna serviti, pari al 2,5%; c) con riferimento al gas naturale, per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale oltre 300.000 punti di riconsegna serviti, pari al 1,7%; d) con riferimento ai gas diversi dal naturale, pari a 0%.
- 1.2 L'impresa GP Infrastrutture S.r.l., già Gas Plus Reti S.r.l., ha impugnato innanzi al TAR Lombardia la deliberazione 573/2013/R/GAS e, con ricorso per motivi aggiunti, la deliberazione 367/2014/R/GAS, nella parte in cui – per quanto qui rileva – era fissato, nell'ambito del sopra richiamato articolo 11, comma 1, della RTDG 2014-2019, il tasso di recupero di produttività determinato in misura fissa, e non in misura degressiva.
- 1.3 Rispetto a tale profilo, con la sentenza n. 881/2019, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda (di seguito: TAR Lombardia) ha accolto il ricorso rilevando un difetto di istruttoria a giustificazione di tale scelta; il relativo capo di tale sentenza è stato appellato dall'Autorità.
- 1.4 Il Consiglio di Stato, Sesta Sezione, con la sentenza n. 341/2021 (di seguito: sentenza Cds 341/2021), ha respinto sul punto l'appello dell'Autorità; in particolare, il Consiglio di Stato, acclarata la compatibilità, in astratto, con il meccanismo del *price-cap* di un recupero di produttività sulla base tanto di un tasso fisso, quanto di un tasso decrescente, ha valutato che l'Autorità non abbia svolto un'adeguata attività istruttoria, dandone conto nella motivazione dell'atto regolatorio, sul corretto andamento dei margini di recupero di efficienza nel mercato della distribuzione del gas, avuto riguardo al periodo oggetto di regolazione.
- 1.5 In tal modo il Consiglio di Stato ha confermato, su tale aspetto, quanto statuito dal TAR Lombardia, secondo cui “*la scelta del regolatore non risulta supportata da tale istruttoria specifica non essendo effettuata una valutazione analitica che possa ritenere dimostrato che l'obiettivo perseguito dal price cap sia declinato in*

---

<sup>1</sup> La RTDG 2014-2019 è la Parte II del TUDG 2014-2019, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019”.

*termini ragionevoli e proporzionali non tenendo conto della progressiva diminuzione dei risparmi derivanti dal miglioramento di efficienza nel tempo”.*

- 1.6 Pertanto, dalla conferma della sentenza del TAR Lombardia ne consegue la riedizione del potere tariffario da parte dell’Autorità con riferimento alla decisione di determinare, in misura fissa ovvero degressiva, il tasso di recupero di produttività applicabile per gli anni 2014-2016, sperando a tal fine un’adeguata istruttoria in grado di giustificare le decisioni che saranno assunte in esito alla consultazione aperta ai soggetti interessati.
- 1.7 Con la deliberazione 6 aprile 2021, 141/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 141/2021/R/GAS), l’Autorità ha avviato un procedimento finalizzato all’ottemperanza alla sentenza Cds 341/2021 in relazione alla determinazione, in misura costante ovvero decrescente, del tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione, da applicare agli aggiornamenti delle tariffe con efficacia fino all’anno 2016.

## **2. Oggetto della consultazione**

- 2.1 Il presente documento rappresenta gli orientamenti dell’Autorità per eseguire la sentenza Cds 341/2021.

## **3. Obiettivi dell’intervento**

- 3.1 Gli obiettivi dell’intervento sono riconducibili a quelli esplicitati dall’Autorità in occasione dell’avvio di procedimento, e richiamati al capitolo 1, ai fini della formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l’erogazione dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione, come indicati nella deliberazione dell’Autorità 16 febbraio 2012, 44/2012/R/GAS.

## **4. Tempistiche dell’intervento**

- 4.1 In coerenza con quanto indicato nella deliberazione 141/2021/R/GAS, con cui è stato avviato il procedimento nel quale si inserisce il presente documento per la consultazione, è previsto che il provvedimento finale sia assunto entro il 31 dicembre 2021.

## **5. Ipotesi di intervento**

### *Brevi richiami della sentenza Cds 341/2021*

- 5.1 In relazione alla determinazione del tasso di recupero di produttività (*X-factor*) da utilizzare ai fini dell’applicazione dell’aggiornamento annuale dei corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi relativi all’attività di gestione delle

infrastrutture di rete secondo il metodo del *price-cap*, l’Autorità, con la deliberazione 573/2013/R/GAS, ha ritenuto opportuno prevedere una differenziazione del tasso di recupero in funzione della classe dimensionale.

5.2 Le scelte operate dall’Autorità in relazione agli obiettivi di recupero di efficienza da affidare alle imprese nel periodo di regolazione 2014-2019 sono in parte riconducibili alla prospettiva di svolgimento delle gare per l’affidamento del servizio per ambito territoriale minimo, in considerazione della potenziale estrazione di *extra*-profitti che potrà essere connessa al processo di competizione per il mercato. Rispetto a quanto riportato nel documento per la consultazione 56/2013/R/GAS, dove l’Autorità aveva prospettato di definire obiettivi di recupero di produttività basati sui margini di efficientamento evidenziati dalle analisi svolte con il supporto del Politecnico di Torino e del Politecnico di Milano, nella propria decisione finale, l’Autorità ha ritenuto opportuno prevedere che l’obiettivo di recupero di produttività fosse determinato:

- per le imprese di grande dimensione, con l’obiettivo di riassorbire i recuperi di produttività conseguiti nel terzo periodo di regolazione al termine del quarto periodo regolatorio;
- per le imprese di media dimensione, con l’obiettivo che alla fine del quarto periodo di regolazione il costo unitario riconosciuto per tali imprese si collochi a un livello intermedio tra i costi effettivi del 2011, aggiornati per l’inflazione, calcolati rispettivamente per le imprese di grande dimensione e per le imprese di media dimensione;
- per le imprese di piccola dimensione fissato pari al tasso di recupero delle imprese di media dimensione, in ragione dell’esigenza di prevedere percorsi di efficientamento sostenibili.

5.3 Il Consiglio di Stato, nella richiamata sentenza Cds 341/2021 ha giudicato tale scelta fondata sulla base di una adeguata istruttoria e di una sufficiente motivazione che ha valutato *“ragionevole alla stregua degli obiettivi di tutela legittimamente perseguiti e dall’analisi di mercato all’uopo svolta”*. Come ricorda lo stesso Consiglio di Stato, *“mediante la delibera impugnata in prime cure, l’Autorità intendeva conseguire, mediante un’opportuna definizione dell’X-factor, da un lato, una redistribuzione tra l’utenza finale dei margini di efficienza già conseguiti dalle imprese di maggiori dimensioni nei pregressi periodi regolatori, dall’altro, un ulteriore incentivo dei piccoli e dei medi distributori a proseguire nel percorso di riduzione dei costi operativi già intrapreso”*.

5.4 Il Consiglio di Stato segnala che invece l’Autorità *“non ha sollecitato l’invio di contributi riguardanti la misura fissa o decrescente dell’X-factor”*.

5.5 Il Consiglio di Stato sottolinea nella sentenza che *“anche in presenza di un X-factor decrescente, il meccanismo del price-cap potrebbe raggiungere l’obiettivo di efficientamento del servizio, attraverso una riduzione dei costi unitari riconosciuti in tariffa e, per l’effetto, l’incentivazione degli operatori economici ad eliminare costi inefficienti, anche al fine di maturare extra-profitti”*

*(derivanti da costi effettivi inferiori al livello standard prefissato) da trattenere (tendenzialmente) nell'ambito del periodo regolatorio, ai fini di un loro riassorbimento a vantaggio dell'utenza nella fissazione dei livelli tariffati relativi ai successivi periodi regolatori”.*

- 5.6 Sempre secondo quanto sottolineato dal Consiglio di Stato, *“ciò che, invece, non sembra potere costituire un elemento essenziale del meccanismo tariffario in esame è la misura fissa del recupero di produttività, tenuto conto che, anche in presenza di un tasso di riduzione decrescente, comunque, si realizzerebbe una diminuzione dei costi unitari riconosciuti in tariffa: la differenza tra le due tipologie di tasso (misura fissa e decrescente) non influirebbe, infatti, sull'an del recupero di efficienza, ma soltanto sul quantum”.*
- 5.7 Come ricorda il Consiglio di Stato *“il metodo del price-cap si fonda sull'adozione del criterio dei costi standard, rispondente ai parametri di diritto europeo in tema di compensazioni e corrispettivi in materia di servizi di interesse economico generale, basato su un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata dei mezzi necessari, avrebbe dovuto sopportare, fungendo dunque da incentivo agli operatori del settore di promuovere la propria efficienza; obiettivo, invece, destinato al fallimento, se fossero assunti a parametro i costi concreti, a piè di lista, del soggetto affidatario, potendo questi ultimi essere anche il frutto di un esercizio inefficiente dell'attività economica oggetto del servizio”.*
- 5.8 Sempre il Consiglio di Stato sottolinea che *“attraverso l'applicazione del metodo in esame, dunque, si intende incentivare l'efficientamento del servizio, applicando i costi standard in luogo dei costi concreti, in tale modo commisurando ai costi efficienti i costi da considerare nel computo dei ricavi ammessi”.*

*Gli obiettivi di recupero di efficienza fissati dall'Autorità per il quarto periodo di regolazione*

- 5.9 Come indicato, ad esempio, nel capitolo 45 della Relazione AIR, l'Autorità (par. 45.17) ha definito una differenziazione del tasso di recupero di produttività in funzione della classe dimensionale.
- 5.10 Per le imprese di grande e media dimensione, il processo di definizione del tasso di recupero di produttività è stato articolato in due stadi:
- in un primo stadio è stato fissato il criterio per la determinazione del costo operativo unitario riconosciuto (il costo *standard* unitario) relativo alla gestione delle infrastrutture di rete alla fine del quarto periodo di regolazione per ciascun punto di riconsegna servito;
  - in un secondo stadio è stato determinato il tasso di recupero di produttività.
- 5.11 Nel primo stadio l'Autorità ha differenziato gli obiettivi in funzione della classe dimensionale delle imprese. Per le imprese di grande dimensione (oltre 300.000

punti di riconsegna serviti), il livello obiettivo del costo unitario riconosciuto (il costo *standard* unitario) a fine periodo è stato fissato, a prezzi costanti, pari al livello medio del costo operativo unitario effettivo dell'anno 2011 riferito alle medesime imprese di grande dimensione, come desumibile dai dati dei rendiconti annuali separati predisposti dalle imprese. Per le imprese di media dimensione, il livello obiettivo del costo unitario riconosciuto a fine periodo, a prezzi costanti, è stato fissato come media del costo effettivo unitario medio delle stesse imprese di media dimensione e del costo effettivo unitario medio delle imprese grandi.

- 5.12 Nel secondo stadio, è stato calcolato, in funzione dei livelli effettivi dei costi operativi unitari del 2011 e dei livelli obiettivo come calcolati nel primo stadio, il livello dell'*X-factor* ovvero del tasso di recupero di produttività che applicato nella formula del *price-cap* in sede di aggiornamento annuale avrebbe consentito a fine periodo di raggiungere il livello obiettivo definito nel primo stadio.
- 5.13 Per le imprese di piccola dimensione, in ragione dell'esigenza di prevedere percorsi di efficientamento sostenibili, il tasso di recupero di produttività è stato fissato pari a quello calcolato per le imprese di media dimensione.

#### *Considerazioni sull'X-factor: costante o decrescente?*

- 5.14 Gli schemi di regolazione incentivante, quali il *price cap*, sono caratterizzati dalla definizione di un sentiero di efficientamento che si sostanzia di norma nella definizione di un livello obiettivo di efficienza nella produzione del servizio fissato con riferimento a un periodo prefissato di tempo, denominato periodo regolatorio. La logica della regolazione incentivante è quella di favorire una riduzione dei costi a beneficio dei clienti del servizio, mediante un incentivo fornito alle imprese, rappresentato dall'importo che rimane alle imprese quale "premio" per il miglioramento dell'efficienza. La potenza dell'incentivo dipende, tra l'altro, dal numero di anni in cui i benefici derivanti dalla riduzione dei costi del servizio vengono lasciati temporaneamente alle imprese, prima di trasferirli ai consumatori.
- 5.15 Il contesto in cui vengono operate le scelte dei regolatori è caratterizzato da problemi di asimmetria informativa. Peraltro, anche laddove, il regolatore avesse perfetta conoscenza dei futuri costi delle imprese, qualora calibrasse gli obiettivi di recupero di produttività in modo selettivo per estrarre sistematicamente i margini alle imprese in ciascun anno del periodo regolatorio, ne deriverebbe un minor incentivo per le imprese medesime a ridurre i propri costi e quindi, nel complesso, un depotenziamento della forza dello schema incentivante.
- 5.16 Le difficoltà previsive derivanti dall'asimmetria informativa e le esigenze connesse alla definizione di schemi di regolazione che offrano gli opportuni incentivi alle imprese hanno condotto la prassi regolatoria nazionale ed internazionale all'adozione di tassi di recupero costanti all'interno del periodo regolatorio, fissati sulla base del livello obiettivo da raggiungere a fine periodo,

superando così le difficoltà a calibrare anno per anno obiettivi di recupero differenziati.

- 5.17 In tale prospettiva, è agevole verificare che, una volta fissato il livello obiettivo del costo operativo unitario riconosciuto per punto di riconsegna servito (il costo *standard* unitario) per la gestione delle infrastrutture di rete, l'adozione di un *X-factor* costante, a parità di altre condizioni ed ipotizzando che i recuperi di produttività siano decrescenti negli anni, come indicato nella sentenza del Consiglio di Stato, e che le imprese realizzino un recupero di efficienza effettivo migliore di quello fissato, l'incentivo lasciato alle imprese risulti maggiore rispetto a quello ottenibile con l'adozione di un *X-factor* decrescente, come illustrato nel semplice esempio riportato nel Box 1.

**Box 1 - Esempio<sup>2</sup>**

Si ipotizzi che il livello iniziale dei costi operativi unitari riconosciuti per il primo anno del periodo regolatorio sia pari a 100. Per semplicità di calcolo si assuma l'assenza di inflazione. Si ipotizzi che il livello obiettivo al terzo anno per i costi operativi unitari sia posto pari a 88. Si può calcolare che il tasso di recupero di produttività costante che deve essere applicato nei due aggiornamenti annuali (dal primo al secondo e dal secondo al terzo) è del 6%.

Si assuma che invece le imprese riescano a ridurre i loro costi in modo decrescente. In particolare, si ipotizzi che nel primo anno il livello effettivo sia pari a 99, nel secondo a 91 e nel terzo a 87.

Come si evince dalla Tabella 1, dato l'andamento dei costi effettivi unitari ipotizzato, l'applicazione di un tasso di recupero di produttività costante produce un incentivo unitario pari a 1 nel primo anno, pari a 3 nel secondo anno e pari a 1 nel terzo anno.

**Tabella 1 – Ipotesi di *X-factor* costante**

Anni tariffari	Costo unitario riconosciuto	Costo unitario effettivo	Incentivo unitario
Anno 1	100	99	1
Anno 2	94	91	3
Anno 3	88	87	1

<sup>2</sup> Tale esempio, nel quale i costi unitari riconosciuti nell'anno 1 sono uguali nelle due ipotesi di *X-factor* costante e *X-factor* decrescente, peraltro non rende conto dei criteri di fatto adottati dall'Autorità per la determinazione dei costi riconosciuti nel primo anno del periodo di regolazione, che sono già calcolati in funzione dell'*X-factor* da applicare in occasione dei successivi aggiornamenti annuali. In proposito, si veda la deliberazione dell'Autorità 570/2019/R/GAS nella quale è esplicitato che “*confermare l'applicazione di un X-factor decrescente all'interno del periodo di regolazione, a parità di livello obiettivo e a parità di orizzonte temporale per il raggiungimento del livello obiettivo, comporta l'applicazione di livelli dell'X-factor nei primi anni superiori rispetto al livello medio e di conseguenza, essendo l'X-factor del quinto periodo regolatorio utilizzato per l'aggiornamento al 2020 dei livelli dei costi da riconoscere, livelli iniziali dei costi riconosciuti nel 2020 inferiori a quelli che si determinerebbero nell'ipotesi di applicazione di un X-factor costante*”.

Qualora si assuma, invece, a parità di livello iniziale e livello finale, un percorso di sviluppo dei costi unitari riconosciuti che rifletta tassi di recupero di produttività decrescenti, è agevole osservare che il livello degli incentivi unitari conseguiti dalle imprese sarebbe inferiore.

Ad esempio, nella Tabella 2, è rappresentata l'ipotesi di *X-factor* nel primo anno pari a 8% e nel secondo anno pari a 4%; in tale caso, il livello dell'incentivo sarebbe pari a 1 in ciascuno dei tre anni del periodo.

**Tabella 2 - Ipotesi di X-factor decrescente**

Anni tariffari	Costo unitario riconosciuto	Costo unitario effettivo	Incentivo unitario
Anno 1	100	99	1
Anno 2	92	91	1
Anno 3	88	87	1

#### *Considerazioni sull'adozione di un X-factor decrescente*

- 5.18 Per quanto esposto in precedenza si può concludere che a parità di livelli di partenza e livelli di arrivo dei costi operativi unitari riconosciuti, l'adozione di un tasso di recupero di produttività costante offra un incentivo più elevato al recupero di efficienza. L'adozione di tassi di recupero di produttività costanti invece di decrescenti, nel caso di recuperi effettivi di produttività decrescenti nel tempo, consente infatti alle imprese che perseguono obiettivi di efficientamento di trattenere temporaneamente una quota maggiore dei benefici derivanti dalle maggiori efficienze conseguite.
- 5.19 I ragionamenti sin qui svolti poggiano sull'assunzione che alla fine del periodo regolatorio il livello obiettivo dei costi riconosciuti sia uguale nei due casi (*X-factor* costante e *X-factor* decrescente).

#### *Gli andamenti effettivi dei costi negli anni 2012-2015*

- 5.20 È opportuno ricordare che, come indicato nella parte di motivazione della deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS, “dalle analisi volte a confrontare i recuperi di produttività effettivi negli anni 2012-2015 con i recuperi di produttività obiettivo fissati dal regolatore nello stesso periodo, i cui esiti sono stati riportati nel documento per la consultazione 629/2016/R/GAS, è emerso che le imprese del comparto sono riuscite a “superare” la previsione di riduzione dei costi del regolatore, con differenziali crescenti al decrescere della dimensione delle imprese”.

### *Conclusioni*

5.21 Sulla base delle motivazioni illustrate, l’Autorità ipotizza pertanto di confermare l’adozione di un tasso di recupero di produttività (*X-factor*) costante.

### ***Spunti per la consultazione***

S1. Osservazioni rispetto all’ipotesi di intervento illustrata dall’Autorità per l’esecuzione della sentenza Cds 341/2021.